Penale Sent. Sez. 2 Num. 36431 Anno 2019
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: MANTOVANO ALFREDO
Data Udienza: 02/07/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso proposto da BRUZZESE RICCARDO nato a COSENZA il 25/11/1963 avverso la sentenza del 27/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO MANTOVANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ASSUNTA COCOMELLO per il rigetto del ricorso.
uditi i difensore avvocato NICOLA RENDACE e ANTONIO QUINTIERI, entrambi in difesa di BRUZZESE RICCARDO, che si riportano ai motivi indicati in ricorso e ne chiedono l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. La CORTE di APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 27/02/2018 -dep. il 25/05/2018, in parziale riforma della sentenza con la quale in data 16/11/2015 il TRIBUNALE di CASTROVILLARI aveva condannato BRUZZESE Riccardo a pena di giustizia per i reati, riuniti per continuazione, di rapina pluriaggravata e detenzione e porto di armi, commessi in territorio di ALTOMONTE e di FRANCAVILLA MARITTIMA l'11/09/1998, dichiarava non doversi procedere solo per i delitti riguardanti le armi, perché estinti per prescrizione e per l'effetto rideterminava la pena.

2. BRUZZESE propone ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, e deduce come motivi la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per carenza di motivazione, per erronea applicazione degli art. 112, 628 co. 3 n. 1 cod. pen. e 7 legge n. 203/1991 e degli art. 190 bis e 192 cod. proc. pen..

Dopo una non breve esposizione, prevalentemente in fatto, delle presunte ragioni - intrinseche ed estrinseche - di non credibilità dei collaboratori di giustizia BEVILACQUA Francesco, BEVILACQUA Anna Tonia e PUTERO Danilo con riferimento alla loro natura "de relato" e a loro presunte incongruenze narrative, il ricorrente contesta la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza di tutte le aggravanti ritenute in sentenza, e in particolare:

- di quella di cui all'art. 7 legge n. 203/1991, essendo stata dedotta esclusivamente dalle modalità di consumazione della rapina al furgone portavalori, senza che tuttavia vi sia stata la specifica individuazione del metodo mafioso, mentre agli atti vi sarebbe la prova che un'associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di rapine come quella in esame sia stata costituita da BEVILACQUA Francesco in epoca di poco successiva;
- di quelle di cui agli art. 112, 628 co. 3 n. 1 cod. pen., sia perché non sarebbe stata fornita prova congrua dell'esistenza di più di cinque persone, sia perché le due aggravanti si escluderebbero a vicenda, potendo sussistere o l'una o l'altra.

L'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203/1991 inciderebbe anche sulla nullità di cui all'art. 525 co. 2 cod. proc. pen., poiché il Collegio giudicante in primo grado aveva cambiato la propria composizione senza che l'istruttoria dibattimentale fosse rinnovata, permettendo l'utilizzazione con la lettura ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen. dei verbali delle prove assunte dal TRIBUNALE nella sua prima composizione: se cadesse l'aggravante mafiosa, verrebbe meno per conseguenza l'utilizzabilità dei verbali delle udienze antecedenti al cambio del Collegio giudicante.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile perché infondato.

1. Esaminandone i motivi, va osservato in primis come le ragioni adoperate dalla Corte territoriale a sostegno della credibilità dei collaboratori di giustizia appaiono congrue e consequenziali, come la Corte medesima ha avuto modo di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

illustrare, sottolineandone la precisione, la chiarezza e la provenienza da differenti percorsi conoscitivi: essi si riscontrano reciprocamente, e per questo rispettano il disposto di cui all'art. 192 co. 3 cod.proc.pen. Ha precisato come il vaglio di credibilità soggettiva sia stato superato in primo luogo da BEVILACQUA Francesco, autoaccusatosi - e per questo condannato con sentenze definitive - della consumazione di due rapine a furgoni portavalori, nel 1999 e nel 2000, e poi diventato collaboratore di giustizia a partire dal 2001, mentre si trovava in stato di detenzione cautelare, essendo bene a conoscenza, per il tipo di delitti da lui commessi, di altri soggetti nel territorio di suo riferimento che fossero dediti ad analoghe imprese criminali. La Corte ha altresì aggiunto che BEVILACQUA Francesco ha riferito di avere appreso i fatti oggetto del presente giudizio dal padre, mentre era in carcere, e da tali TRINNI Ivan e ABRUZZESE Franco.

Analoga credibilità secondo i Giudici di appello, e prima ancora il TRIBUNALE, ha mostrato BEVILACQUA Anna Tonia che, appartenendo al contesto delinquenziale degli "zingari di COSENZA", ha avuto una relazione affettiva con BRUZZESE Riccardo, facente parte del gruppo dei rapinatori, sì che - pur essendo la sua una deposizione de relato - si riallaccia direttamente all'imputato, e si salda con le dichiarazioni dell'altro BEVILACQUA. Le fonti tra fratello e sorella sono quindi differenti.

2. La Corte di Appello ha altresì risposto alle contestazioni difensive riguardanti i collaboratori, che avevano puntato sui contrasti esistenti fra BEVILACQUA Francesco, BEVILACQUA Anna Tonia e BRUZZESE Riccardo, spiegando come l'intento del primo di uccidere gli altri due a causa della relazione che intercorreva fra di loro, senza che fossero coniugati, dipendeva da un male inteso senso dell'onore proprio di quella realtà criminale, non da contrasti riguardanti azioni delinquenziali. I Giudici di secondo grado hanno quindi assolto all'obbligo motivazionale a fronte delle deduzioni proposte con l'impugnazione, rispondendo in modo specifico alle stesse, e registrando nel contempo la aspecificità delle contestazioni medesime, rimaste a un livello di genericità che, secondo l'orientamento di questa S.C. (Sezioni Unite sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Cc. dep. 22/02/2017 Rv. 268822 - 01 imputato Galtelli), conducono alla inammissibilità del ricorso che - altrettanto genericamente - punti a contraddirle: "l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato".

La Corte territoriale ha altresì valorizzato, quale riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il rinvenimento sul luogo della rapina del telefono mobile di BRUZZESE, che in quel periodo era in uso certamente a lui, dal momento che nell'immediatezza del delitto sul cellulare pervenivano chiamate che cercavano "Riccardo" - il prenome del ricorrente -, e che per recuperare il telefono si era poi presentata la moglie di costui.

3. La motivazione è congrua e logica anche sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7: è la questione sulla quale il ricorso si sofferma maggiormente, per le evidenti ricadute - prima menzionate - che la sua esclusione avrebbe sul regime di utilizzabilità degli atti. Su di essa la Corte di Appello ha fornito ampia risposta, richiamando espressamente - sì da rendere possibile una lettura integrata - la parte della pronuncia di primo grado: ha infatti spiegato come la contestazione del metodo mafioso derivi non già da una associazione di tipo mafioso costituita e avente fra le sue attività le rapine ai furgoni portavalori, bensì il tratto quasi militare usato per consumare il delitto, la sua attenta pianificazione, le modalità brutali di realizzazione, l'impiego di uomini e di mezzi, l'uso delle armi con l'esplosione di numerosi colpi, il compimento dell'atto nel giro di pochi minuti, a riprova di una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati, senza trascurare che la zona nella quale rientra il luogo del commesso reato - una zona ad alta intensità di presenza di associazioni di tipo mafioso - fa presumere ragionevolmente che quest'ultimo sia stato autorizzato dai clan ivi operanti.

Ciò è del tutto coerente con l'orientamento di questa S.C., secondo cui (Sez. 5 sentenza n. 21530 del 08/02/2018 dep. 15/05/2018 Rv. 273025 - 01 imputato Spada) "per la configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (...), non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa". Nei medesimi termini Sez. 5 sentenza n. 22554 del 09/03/2018 dep. 21/05/2018 Rv. 273190 - 01 imputati Marando e altro: "la circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso (...) ha la funzione di reprimere il "metodo delinquenziale mafioso", ed è connessa non alla struttura ed alla natura del delitto rispetto al quale la circostanza è contestata, quanto, piuttosto, alle modalità della condotta che evochino la forza intimidatrice tipica

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

dell'agire mafioso". Le circostanze di fatto indicate dalla Corte di Appello con una motivazione esente da illogicità, pertanto non soggette a ulteriore disamina in questa sede di legittimità, permettono di ritenere integrato, alla stregua dei principi appena menzionati, il "metodo mafioso", e la relativa aggravante.

4. La deduzione difensiva secondo cui agli atti vi sarebbe prova che un'associazione di tipo mafioso dedita alla commissione di rapine come quella in esame sia stata costituita da BEVILACQUA Francesco in epoca di poco successiva non va a vantaggio del ricorrente, perché se una organizzazione simile è stata poi operativa a breve distanza temporale vuol dire che ve ne erano tutte le premesse, giuridicamente rilevanti, non essendo potuta sorgere dal nulla.

La conseguente questione relativa al cambio del collegio non ha costituito motivo di impugnazione in appello, e già questo la rende inammissibile. Va comunque ricordato che la sentenza di primo grado, nell'illustrare lo svolgimento del giudizio, attesta che all'udienza del 12/01/2015 il TRIBUNALE ha disposto procedersi ai sensi dell'art. 190 bis cod. proc. pen., menzionando pertanto in modo esplicito la deroga alla regola generale di cui all'art. 525 co. 2 cod. proc. pen. circa la necessità del rinnovo dell'istruttoria, mancando il consenso delle parti, allorché muti la composizione del collegio giudicante.

5. Egualmente infondato è il ricorso quanto alla pretesa incompatibilità fra l'aggravante di cui all'art. 112 e quella di cui all'art. 628 co. 3 n. 1 cod. pen., poiché, secondo l'orientamento di questa S.C. (Sez. 2 sentenza n. 42738 del 20/10/2015 dep. 23/10/2015 Rv. 264816 - 01 Pg e P.C. in proc. Bidognetti e altro), "la circostanza aggravante del reato concorsuale dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, prevista dall'art. 112, comma primo cod. pen, può essere applicata cumulativamente all'aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, prevista dall'art. 628 comma primo cod. pen. perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza sulla scena criminosa di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione ed organizzazione". Negli stessi termini Sez. 2, Sentenza n. 20217 del 06/05/2016 dep. 16/05/2016 Rv. 266893 - 01 imputati Di Donato e altro. Invero - è spiegato in quest'ultima pronuncia - "le circostanze in oggetto possono concorrere in quanto prendono in considerazione aspetti diversi della condotta criminosa al fine di prevederne una sanzione maggiormente afflittiva con riferimento a parametri differenti. In particolare la circostanza aggravante dell'essere i correi in numero pari o superiori a cinque punisce più gravemente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di un numero di

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

persone tale che ne determina più incisiva manifestazione di capacità criminale anche sotto il profilo della riunione e dell'organizzazione, a prescindere dalla presenza sulla scena criminosa di tutti i correi. La circostanza aggravante prevista dall'articolo 628, comma terzo, numero l, del codice penale sanziona invece più gravemente la maggiore pericolosità e la maggiore forza intimidatrice - cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima - derivante della violenza e della minaccia portata simultaneamente da più persone, compresenti all'azione".

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2/07/2019

Corte di Cassazione - copia non ufficiale